



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

Area 5 - Governo del Territorio

ORDINANZA N. 82 DEL 06/09/2024

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO MOTORIZZATO NELLE ZONE BOSCHIVE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE BOSCO DEL RUGARETO - ORDINANZA.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 315 del 28.09.2005 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 147 del 08.03.2006, è stata riconosciuta rispettivamente dalle Province di Varese e di Milano, ai sensi della L.R. 86/1983, l'area protetta denominata **Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) Bosco del Rugareto**, istituita dai Comuni di Cislago, Gorla Minore, Marnate e Rescaldina e che hanno individuato il Comune di Cislago a quale Ente capo-Convenzione;
- in data 15 ottobre 2019 è stata stipulata la Convenzione di gestione, che ai sensi della L.R. 28/2016, individua il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate quale Ente Gestore del P.L.I.S. Bosco del Rugareto;
- in attuazione della L.R. 28/2016 e ss.mm.ii., dal 01/01/2020 al Parco Pineta sono demandate le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie relative alla gestione dei PLIS e dei Monumenti Naturali afferenti l'ATE - Ambito Territoriale Ecosistemico Insubria-Olona, ovvero: PLIS Rile-Tenore-Olona (RTO), PLIS Valle del Lanza, PLIS Medio Olona; PLIS Bosco del Rugareto; M.N. Gonfolite e Forre dell'Olona e M.N. Sistema naturalistico delle Cave di Molera di Malnate e Cagno;
- il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) Bosco del Rugareto è classificato ai sensi dell'art. 34 della L.R. 8 novembre 1983, n.83;

Considerato che alcune strade consorziali e vicinali del territorio ricomprese nella rete sentieristica ciclopedonale del Parco vengono frequentemente utilizzate da veicoli a motore (moto da cross e trial, quad e altre tipologie di fuoristrada), che arrecano grave danno alla conservazione del fondo stradale naturale, deturpamento dell'ambiente naturale, erosione del suolo, favorendo altresì l'innescarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico dannosi per l'intero territorio;

Ritenuto opportuno adottare ogni possibile soluzione atta ad impedire il transito dei veicoli motorizzati che possa alterare l'equilibrio naturale delle aree ricomprese all'interno del Parco, con conseguente danneggiamento delle sedi stradali, del suolo e dello stato dei luoghi in generale, il tutto a scapito della percorribilità in sicurezza dei sentieri ciclopedonali da parte dei fruitori del Parco e da parte dei mezzi di soccorso e di servizio per le attività di Vigilanza e Antincendio Boschivo;

Ritenuto necessario limitare gli accessi ed il transito di veicoli motorizzati su tale viabilità minore ai proprietari dei fondi, ai servizi pubblici e di soccorso ed ai mezzi agricoli operanti nei boschi e nei fondi adiacenti;

Valutato opportuno istituire un divieto di accesso e transito per tutte le categorie di veicoli, eccetto le tipologie di cui al precedente punto;

Visti l'**art. 2 del Regolamento d'Uso del PLIS Bosco del Rugareto e il punto 1 del relativo Allegato B**, che disciplina le condizioni di accessibilità, secondo la normativa sovraordinata, e dispone il divieto di transito e sosta dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli e sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e i sentieri del PLIS Bosco del Rugareto ad eccezione di: mezzi di servizio, mezzi necessari per la conduzione dei fondi agricoli o autorizzati dal regolamento comunale e mezzi autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle aree demaniali;

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
- l'art. 59 della L.R. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- l'art. 4 della L.R. 5/2017 (Rete Escursionistica della Lombardia "REL");
- l'art. 37 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n.5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'art.50 comma 4 della L.r. 31/2008) così come modificato dal Regolamento Regionale n.1/2011;
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il vigente Statuto comunale;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 27/12/2023 "Nomina Responsabile e attribuzione delle funzioni ex. art 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000 – Area 5 Governo del Territorio";

ORDINA

- 1. L'istituzione del divieto di transito nelle zone boschive del territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Bosco del Rugareto a tutti i veicoli a motore con l'esclusione di quelli appartenenti ai servizi pubblici e di soccorso, dei mezzi agricoli, dei mezzi privati utilizzati dai proprietari per la conduzione dei fondi e delle attività selvicolturali autorizzate.**
2. La presente ordinanza sarà resa nota mediante apposizione di idonea segnaletica presso gli accessi dei sentieri.
3. La presente ordinanza è immediatamente eseguibile sul territorio del Comune di Rescaldina.
4. Gli agenti preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie competenti per territorio sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza sul territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione, per le porzioni comprese nei confini del Parco.
5. Che la presente Ordinanza venga pubblicata, ai fini della generale conoscenza, sul sito internet istituzionale del Comune di Rescaldina (www.comune.rescaldina.mi.it), all'Albo Pretorio comunale on-line e nelle apposite sezioni della "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs 33/2013, nonché affissa negli spazi preposti sul territorio comunale e diffusa attraverso i canali istituzionali

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 06/09/2024

IL RESPONSABILE

Codari Stefano

Atto sottoscritto digitalmente